



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° marzo 2012 (06.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0364 (COD)**

**6904/1/12
REV 1**

LIMITE

**PECHE 62
ENV 152
CODEC 483**

NOTA PUNTO "I/A" RIVEDUTA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio

n. prop. Comm.: 17486/11 PECHE 352 ENV 900 CODEC 2177 - COM(2011) 798 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci.
- Orientamento generale

1. In seguito a numerose discussioni in sede di Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca", la Presidenza ha presentato il 23 febbraio 2012 un compromesso¹ che, in particolare, modifica leggermente l'articolo 6 in materia di relazioni. Il rappresentante della Commissione ha confermato che gli obblighi di rendicontazione in questione non creerebbero alcun obbligo aggiuntivo oltre a quelli vigenti a norma del regolamento sul controllo che tra breve sarà pienamente operativo. Le delegazioni francese, cipriota e maltese hanno preso atto con soddisfazione dei chiarimenti forniti.
2. La delegazione spagnola ha chiarito in maggior dettaglio la propria posizione, chiedendo una deroga temporanea per i pescherecci operanti a lungo raggio in considerazione delle modalità di monitoraggio innovative che occorrerebbero per mantenere tempi brevi di movimentazione portuale e per garantire la qualità del prodotto e la certificazione di origine. La delegazione portoghese, analogamente, ha rammentato la propria posizione, chiedendo un ulteriore margine di tempo per trovare soluzioni pratiche per la lavorazione a bordo.

¹ Doc. 6719/12 MAR 58 ENV 127 CODEC 434

3. A livello di Gruppo, nessun'altra delegazione si è espressa a favore delle posizioni del Portogallo e della Spagna, sicché la Presidenza ha concluso che la proposta, quale modificata nel compromesso della Presidenza, ottiene un sostegno molto ampio, con le sole eccezioni del Portogallo e della Spagna. Le delegazioni portoghese e spagnola hanno successivamente manifestato l'intenzione di votare contro l'orientamento generale.

4. Di conseguenza, si invita il COREPER a confermare l'accordo raggiunto a livello di Gruppo e a proporre al Consiglio di adottare, tra i punti "A", il testo di compromesso, riportato nel doc. 6719/1/12 PECHE 58 ENV 127 CODEC 434 REV 1, a titolo di orientamento generale.
